



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SAN GIUSEPPE JATO/SAN CIPIRELLO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
C/da Mortilli s.n.c. - C.A.P. 90048 San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002
E-mail: paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it - Tel. 091/8579953
<http://www.scuoledeellojato.edu.it>
C.F. 97167430822

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ai sensi del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs.36/2023) E PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto N. 81 del 22.10.2025

PARTE 1

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Il presente regolamento stilato ai sensi del D.I. 129/2018, ha lo scopo di disciplinare le attività negoziali dell'Istituto ai sensi del succitato decreto interministeriale e del D.lgs 36/2023, denominato "codice dei contratti pubblici".

- | | |
|-------------------|---|
| Articolo 1 | Finalità, principi e ambito di applicazione |
| Articolo 2 | Soglie di rilevanza europea e programmazione |
| Articolo 3 | Il Responsabile Unico del Progetto |
| Articolo 4 | Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale |
| Articolo 5 | Strumenti di acquisto e di negoziazione |
| Articolo 6 | Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti |
| Articolo 7 | Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie |
| Articolo 8 | Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici |

Articolo 9	Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti
Articolo 10	Individuazione operatori economici
Articolo 11	Principio di rotazione
Articolo 12	Contratti di sponsorizzazione
Articolo 13	Utilizzazione di locali e beni appartenenti alla Istituzione scolastica da parte di soggetti terzi
Articolo 14	Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.
Articolo 15	Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale
Articolo 16	Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
Articolo 17	Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione
Articolo 18	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 19	Stipula dei contratti
Articolo 20	Esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 21	Collaudo
Articolo 22	Pagamenti

Riferimenti normativi

- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- **Legge 13 luglio 2015 n. 107**, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- **D.L. n. 76 del 16.07.2020** – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

- **D.L. n.77 del 31.05.2023** – Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- **Quaderno n.1 MIM del 05.02.2024** – Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice degli Appalti Pubblici;
- **Nota MIM 7254 del 24/09/2025**, Viaggi d'istruzione - Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026.
- **Comunicato ANAC del 17/05/2023**, Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
- **Parere del MIT n. 2188 del 26/07/23**;
- **Parere ANAC - FUNZ CONS 22/2024** - UPREC-CONS-0048-2024-FC "Tecnologie 4.0 per le nuove frontiere della formazione digitale" – PNRR – articoli 14 e 50 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture e concessioni:

a) **di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, secondo quanto disposto dal

D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, con la finalità di assicurare che l'attività medesima sia svolta ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018,

L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica, che ha piena capacità ed autonomia negoziale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, si ispira ai principi generali definiti dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare al:

- principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
- principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici
- principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità
- principio di buona fede e di tutela dell'affidamento nei rapporti tra Istituzione scolastica e

operatori economici

- principio di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale
- principio di auto-organizzazione amministrativa nell'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi
 - principio di autonomia contrattuale, con la possibilità di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge
 - principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, con diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in caso sopravvengano circostanze svantaggiose straordinarie e imprevedibili
 - principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, anche per favorire accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese
 - principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche nel caso di subappalto.

Art. 2 Soglie per affidamento diretto

A norma dell'art. 50 del D.lgs 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino a 143.000 euro.

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea **e si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.**

➤ È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico come previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici; al fine di evitare il frazionamento artificioso è necessario prevedere una corretta definizione del fabbisogno e una specifica programmazione degli acquisti.

➤ Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale:

- a) i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 150.000,00
- b) gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000,00.

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

➤ A norma dell'art. 45 co.2 del D.L. 129/2018, il limite di spesa per gli affidamenti diretti è elevato alle soglie previste dall'art. 50 del D.lgs 36/2023.

Articolo 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

1. Come previsto dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che così recita “Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Il Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, dell'Allegato I.2 – Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell'art.6 della Legge n. 241/90 e come Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Codice dei contratti pubblici nell'acquisizione di servizi e forniture con l'esclusione dei contratti di servizi e delle forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni individuate nell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP;

3. Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 il RUP ha l'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

4. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro responsabile all'uopo nominato;

5. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente;

6. Al Direttore S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all'articolo 21 del D.L. 129/2018;

7. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'Articolo 45, Comma 2, Lettera h) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Articolo 4- Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale e del Consiglio di Istituto

8. Le funzioni ed i poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziali sono disciplinati dall'articolo 44 del D.I. 129/2018;

9. Le funzioni ed i poteri del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale sono disciplinati

dall'articolo 45 del D.I. 129/2018.

Articolo 5 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:

a) Convenzioni quadro stipulate da Consip SpA;

b) Qualora la convenzione non sia attiva, ovvero pur essendo attiva non risulti idonea per carenza di caratteristiche essenziali:

b.1 Accordi quadro stipulati da Consip o Sistema Dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip ai sensi dell'articolo 1, comma 583 della legge 160/2019

b.2 in caso di carenza o di inidoneità di Accordi quadro o impossibilità di fare ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione, utilizzo MEPA – procedure in forma associata attraverso reti di scuole o affidamenti in via autonoma.

2. In via transitoria, fino a nuova indicazione, è ammesso l'utilizzo di procedure di acquisto non telematiche per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 IVA esclusa facendo ricorso al PCP.

Articolo 6 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo- contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche

che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

2. Le scritture contabili dell'istituzione scolastica sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al Comma 1.

3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Articolo 7 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie SERVIZI E FORNITURE

A. Acquisizione servizi e beni per importi fino a € 10.000 viene applicato il comma 1 dell'articolo 44 del D.L. 129/2018

B. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori ad € 10.000 ed inferiori ad € 140.000

Il Dirigente Scolastico, svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ex Articolo 50 Comma 1, Lettera b) del Codice dei contratti pubblici ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante";

C. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato condotte con le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'importo indicato si intende automaticamente allineato all'importo previsto ex art. 50 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

LAVORI

A. Acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000 svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di

acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ex Articolo 50 Comma 1, Lettera a) del Codice dei contratti pubblici ovvero “anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante”.

2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all’art. 50 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

B. Affidamento di lavori per importi superiore a € 150.000 ed inferiori ad € 1.000.000,00

1. Il Dirigente Scolastico, per l’acquisizione di lavori per importi superiori ad € 150.000 ed inferiori ad € 1.000,00,00 svolge l’attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;

2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all’art. 50 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

C. Affidamento di lavori superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria

1. Il Dirigente Scolastico, per l’acquisizione di lavori superiore ad € 1.000.000 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, svolge l’attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura di acquisto prevede una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;

2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all’art. 50 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore. Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di rientrare nell’ambito applicativo del presente Regolamento.

Articolo 8 – Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici

Per l’acquisizione dei servizi di cui al presente articolo, le II.SS. procedono ai sensi degli artt. 62 e 63, e dall’Allegato II.4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e corretto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36”, nonché ai comunicati dell’ANAC del 17 maggio 2023 e del 1° giugno 2023, cui si rinvia per indicazioni di maggior dettaglio.

Alla disciplina di cui al presente articolo si applica il dettato della nota MIM n.7254 del 24/09/2025, che dispone che, “a decorrere dal mese di giugno 2025, non è più prevista la deroga concessa da ANAC che consentiva alle scuole, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti, di procedere autonomamente all’acquisizione dei codici identificativi di gare (CIG) per gli appalti di importo superiore a 140 mila euro relativi a:

- servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione
- stage linguistici
- scambi culturali.

Si rinvia pertanto integralmente alla normativa richiamata, facendo salva la previsione derogatoria di note successive all’approvazione del presente regolamento.

Articolo 9 – Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti

1. Il ciclo di vita dei contratti deve essere completamente digitalizzato in applicazione del Libro I – Parte II dagli artt. 19 a 36 del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Leg.vo 82/2005
2. Il processo di digitalizzazione consente:
 - Di semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti
 - Di assicurare la qualità e la tempestività dei dati raccolti
 - Una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni
 - L’attuazione del principio di unicità dell’invio e del luogo di prima pubblicazione (c.d. once only)

Articolo 10 – Individuazioni operatori economici

- In caso di affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, l’affidatario può essere individuato tra:
 - Iscritti in elenchi o albi della scuola;
 - in base alle pregresse esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni. In tal caso il Dirigente Scolastico può svolgere consultazioni preliminari di mercato a carattere informale, al fine di individuare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse;
 - In caso di affidamento previa consultazione di operatori economici, la consultazione del mercato può avvenire mediante:
- l’acquisizione e il confronto di preventivi;

- la consultazione di cataloghi, anche del mercato elettronico, la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- la pubblicazione di un avviso pubblico, diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali. L'avviso pubblico va pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e deve chiaramente esplicitare che tale attività è finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti nel mercato senza alcun vincolo per l'Istituzione scolastica;
- procedure – indagini telematiche offerte dal mercato elettronico.
 - Nelle procedure negoziate fino alle soglie di rilevanza europea, gli operatori economici che si intende consultare sono individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti su piattaforme certificate di acquisto.

Elenchi Operatori economici

La stazione appaltante può pubblicare una manifestazione di interesse per condurre una indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento che l'istituzione scolastica avvierà nel corso di ciascun anno dettagliando categorie merceologiche, fasce presunte di valore di appalto e requisiti di ordine speciale.

1. In caso di pubblicazione della manifestazione di cui al comma 1 l'istituzione scolastica pubblica un avviso sul suo sito istituzionale per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
2. In risposta agli interessati l'istituzione scolastica redige elenchi divisi per categorie merceologiche e avvia, su un campione di almeno il 30% per ciascuna categoria, scelto in modo casuale tramite sorteggio, l'istruttoria sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale se richiesti, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
3. L'inserimento in elenco fornitori rimane valido sino a nuovo avviso che di norma viene pubblicato ogni 2 anni, ferma restando la possibilità per l'Istituzione di pubblicare manifestazione di interesse anche anticipatamente, qualora si renda necessario al fine di avere maggiori margini di confronto e di indagine.

Articolo 11 - Principio di rotazione

4. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, in base al quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

5. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa.

6. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario.

7. Non si applica il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando, per lavori e forniture di importo pari o superiore all'affidamento diretto e fino alle soglie di rilevanza europea, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

8. Il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente non si applica ad affidamenti che non siano riconducibili all'interno della medesima fascia di valore economico superiori ad € 5.000,00 e così definite:

BENI E SERVIZI

Fas cia	Importo
1	da 5.001,00 fino a 9.999,99
2	da 10.000,00 fino a 19.999,99
3	da 20.000,00 fino a 39.999,99
4	da 40.000,00 fino a 99.999,99
5	da 100.000,00 fino a 139.999,99
6	da 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

Lavori

Fascia	Importo
1	da € 5.001 fino a € 39.999,00
2	da € 40.000 fino a € 149.999,99
3	da € 150.000 fino a 449.999,99
4	da 500.000,00 fino a 999.9999,99

5	Da 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria
---	---

Articolo 12 – Contratti di sponsorizzazione

1. Si possono sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati o con associazioni senza fini di lucro *che ‘per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, in concreto dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza’ e ‘le cui finalità ed attività non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola’*. Il tutto nell’alveo normativo di cui all’art. 43 della Legge 449/97;

2. Non possono assumere la veste di sponsor i partiti politici, i movimenti politici e tutte le associazioni o formazioni di qualsivoglia forma giuridica con finalità dirette o indirette a carattere politico.

3. È vietato comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari delle comunicazioni istituzionali dell’ente (vedasi provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 20 settembre 2006);

4. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei

docenti appositamente incaricati o dei genitori. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli sponsor. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:

a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo/formativo;

b) la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;

c) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola.

5. I contratti di sponsorizzazione disposti dal Dirigente scolastico previamente autorizzato dal C.d.I. ai sensi dell’art. 45 del D.L. 129/2018, sono portati a ratifica nella prima data utile di convocazione del C.d.I. La stipula avviene a condizione che i fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non siano in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola.

6. Sono da escludere le aziende produttrici di beni voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati

contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.);

7. nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura;
8. ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola;
9. la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
10. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.

Articolo 13 – Utilizzazione di locali e beni appartenenti alla Istituzione scolastica da parte di soggetti terzi

1. Ai sensi dell'art.38 del DECRETO 129/2018, possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell'Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico. La concessione d'uso è ammessa, di norma in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella dell'anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario (Ente locale).
2. Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente.
3. La richiesta d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, deve essere fatta con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso. Nella domanda dovrà essere precisato: periodo ed orario per il quale è richiesto l'uso dei locali; programma dell'attività da svolgersi; accettazione totale delle norme del presente regolamento.
4. L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente.
5. Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza, previa verifica di nulla osta rilasciato dall'Ente locale proprietario e di stipula di convenzione con lo stesso. Esse devono

stabilire le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio che fa parte integrante del presente Regolamento.

6. L'Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari.

7. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso.

8. L'istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.

9. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.

10. L'Ente proprietario a cui spetta fornire il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua ed il gas, sarà risarcito dal Concessionario secondo le tariffe determinate dal competente Ufficio Economato dell'Amministrazione comunale di riferimento sulla base dei costi reali medi che ogni struttura presenta e nei limiti fissati di volta in volta dalle leggi finanziarie per i servizi pubblici a domanda individuale.

11. In caso di necessità, il personale ausiliario garantirà l'apertura, l'assistenza al concessionario, la pulizia (solo servizio) e la chiusura dell'edificio con costo a carico del concessionario secondo le tariffe previste dal vigente CCNL- Comparto Scuola.

12. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità indicati nell'autorizzazione all'uso delle attrezzature e dei locali.

13. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

14. Il numero dei partecipanti deve tener conto della capienza delle aule utilizzate e non può mai essere superiore al numero dei posti previsti nella stessa, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

15. Il soggetto richiedente deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume tutte le responsabilità per danni a cose o persone avvenuti durante l'utilizzo concesso e produrre copia di polizza assicurativa in caso di concessione di locali.

Articolo 14 –Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.

1. Le istituzioni scolastiche possono svolgere attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi, al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative, come previsto dall'art. 26 del D.I. 129/2018.
2. La gestione delle attività per conto terzi è condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e riguarda:
 - a) Percorsi di aggiornamento e formazione, seminari e cicli formativi per docenti e ATA dell'istituto e di altre istituzioni scolastiche;
 - b) Proposte formative per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze di giovani e adulti del territorio di riferimento;
- c) Alienazione di beni prodotti nell'esercizio curriculare finalizzata al fundraising
3. Il Dirigente dispone l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica, nei casi previsti dalla normativa, garantendo il recupero dei costi di produzione ed una quota di contributo da utilizzare per il miglioramento della qualità del servizio formativo e degli ambienti di apprendimento o per attività degli studenti con precedenza per coloro che sono stati impegnati nella produzione dei beni. Per produzione di beni si intendono quelli prodotti nel corso delle attività didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Articolo 15 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'Articolo 28 del Codice dei contratti pubblici e dalla ulteriore normativa vigente;
2. Le decisioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 del D.I. 129/2018 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito Internet dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente;
3. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
4. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'Articolo 42 del D.I.129/2018;

Articolo 16 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento diretto con o senza previa consultazione di operatori economici (comma 1 lettere a e b dell'articolo 50 del codice), non sono mai richieste le garanzie provvisorie, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti pubblici.
2. La garanzia provvisoria può essere richiesta nelle procedure negoziate di cui alle lettere C - D ed E del comma 1 dell'articolo 50 del codice, qualora in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
3. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
5. In casi debitamente motivati (a discrezione del Dirigente Scolastico) è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 17 – Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

1. Gli Operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per appalti di forniture di beni e di servizio di importo inferiore ad € 40.000;
2. Per forniture di importo superiore alla soglia indicata al comma 1, la verifica dei requisiti di partecipazione avviene mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
3. Per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000, la Stazione appaltante procede alla verifica delle dichiarazioni rese su un campione di affidatari con le modalità di cui al successivo comma 4;
4. Per le verifiche di cui al punto precedente, la Stazione appaltante procede con cadenza semestrale, previo sorteggio effettuato dal Dirigente Scolastico, supportato dal Direttore SGA, all'estrazione di un campione di affidatari sui quali effettuare i controlli. Il campione sorteggiato è pari **al 10%** degli Operatori economici individuati per gli affidamenti nel semestre considerato;

5. Oltre a quanto previsto al punto precedente i controlli verranno effettuati ogni qual volta il RUP lo ritenga opportuno.

6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento che sarà emanato dal Dirigente scolastico;

7. Qualora in conseguenza della verifica vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e possa essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa secondo quanto disciplinato dal Codice dei contratti;

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Articolo 19 - Stipula dei contratti

1. Il Dirigente Scolastico stipula il contratto con l'operatore economico individuato nelle modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici.

2. In caso di affidamento diretto oppure procedura negoziata, il contratto viene stipulato mediante

corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

3. Il contratto è perfezionato previa:

a) acquisizione del DURC e dell'autocertificazione dell'operatore economico circa l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;

b) verifica delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dei

requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) richiesti ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 come indicato all'articolo 14 del presente regolamento.

4. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito/richiesta preventivo/avviso pubblico/bando di gara e deve di norma includere, oltre alle condizioni di esecuzione, il corrispettivo previsto, le modalità di pagamento, clausola rescissoria in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP e specifiche clausole che prevedano la risoluzione dello stesso ed eventuali penali in caso di successivo accertamento di mancanza dei requisiti richiesti o di inadempienza e/o di esecuzione in danno.

5. Il contratto deve avere termini di durata certi. La durata non può essere modificata in corso di esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

6. Inoltre, il contratto potrà essere sottoposto alle clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art.60 c.2 del D. Lgs. 36/2023 che così recita: "... Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. ...

Articolo 20– Esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene sotto la sorveglianza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato che ne verifica la regolarità ed eventualmente segnala al Dirigente Scolastico eventuali circostanze che determinano l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso il Dirigente Scolastico potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'Istituto.

Articolo 21 – Collaudo

1. Il collaudo è effettuato in contraddittorio alla presenza del Dirigente Scolastico, del Collaudatore nominato dal Dirigente Scolastico e del Responsabile dell'azienda fornitrice;
2. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti;
3. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi, il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il precedente collaudo con esito negativo;
4. È facoltà della Stazione Appaltante, nei casi espressamente previsti, sostituire il collaudo con il Certificato di regolare esecuzione firmato, per i lavori, dal Direttore dei lavori e per le forniture ed i servizi dal Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 22 – Pagamenti

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione.

PARTE 2

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI

Premessa normativa

VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche", art. 43 e art. 45 lett. h;

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 18/01/2024;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 5 del 21.12.2006, attraverso la quale sono state fornite, in materia, specifiche interpretazioni e indicazioni operative, cui si rinvia.

CONSIDERATE le indicazioni contenute nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne":

VISTA la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste ed integrative del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

il presente regolamento è relativo al reclutamento del personale interno ed esterno (esperti e tutor) da impiegare nella realizzazione di progetti.

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche. Disciplina altresì le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di

incarichi di lavoro, anche all'interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR), con il PNRR, con i fondi Ministeriali, Regionali, fondi di crowdfunding, ecc. per attività che richiedono specifica competenza professionale.

2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
 - garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
 - realizzare particolari progetti didattici
 - realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento.
3. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
 - coerenti con il PTOF
 - coerenti con la finalità dichiarate nel presente regolamento
 - coerenti per le disponibilità finanziarie programmate.
4. Criteri generali:
 - Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione
 - Garantire la qualità della prestazione
 - Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili
5. Prima di ricorrere all'esperto esterno è necessario accertare concretamente l'impossibilità o indisponibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno della scuola.
6. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi. Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
7. Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A) Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa:

- inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consoni alle attività ed alle finalità della scuola;
 - competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae attestante:
1. i titoli di studio e le specializzazioni;

2. le esperienze lavorative nel settore;
3. Eventuali pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
- valutazione del Dirigente Scolastico.

B) Incarichi relativi ai Progetti realizzati con fondi europei, nazionali o regionali. I criteri di cui sopra sono così integrati:

1. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
2. laurea specifica;
3. certificazioni informatiche;
4. dottorati di ricerca;
5. pubblicazioni;
6. specializzazioni afferenti all'area di intervento;
7. corsi di perfezionamento post – laurea;
8. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
9. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
10. esperienza nella gestione di progetti realizzati con finanziamenti europei;
11. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionale

In ogni caso i titoli richiesti saranno adattati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

ART. 2 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

1. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti pubblici e privati, Enti di Formazione professionale, Enti del "Terzo Settore", Società di servizi, ecc. al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, in base alla programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. In caso di particolare complessità dei percorsi formativi l'istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione, società di servizi, esperti della materia, enti del terzo settore, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo del 31/03/2023 n°36.

4. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione, società di servizi, Università, associazioni professionali, enti del “Terzo settore”, ecc. italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

5. Con riferimento agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici, siano essi dipendenti della medesima Pubblica amministrazione o di altre Pubbliche amministrazioni, si rinvia all’articolo n. 53 del Dlgs. n. 165/2001. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto.

ART. 3 - PUBBLICAZIONE AVVISI DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze: dei progetti del PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti, individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto o tutor interno/esterno e ne dà informazione pubblicando sul sito e all’albo della scuola l’avviso pubblico di selezione contenente:

- a) la tipologia dell’incarico, l’attività prevista e l’oggetto della prestazione
- b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
- c) il luogo/ i luoghi di svolgimento delle attività
- d) il compenso dello specifico incarico da conferire
- e) la modalità e i termini di presentazione della candidatura.

È in facoltà dell’istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità ritenute utili (quali ad esempio la trasmissione dell’avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria, enti di varia natura, la pubblicazione per estratto su siti Internet locali, social network, ecc.)

ART. 4 - REQUISITI PROFESSIONALI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI/TUTOR INTERNI O ESTERNI

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni, saranno valutati, previa comparazione dei curricula, i seguenti titoli:

- 1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
- 3) competenze informatiche certificate (ove funzionali);
- 4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali)
- 5) stage (documentabili), pubblicazioni se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 6) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 7) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
- 8) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Enti di formazione, società di servizi, Università, associazioni professionali, enti del “Terzo settore” o altro se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti

con la figura richiesta;

- 9) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal MIM, FSE (PON - POR – FESR), ecc. se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 10) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;

Di volta in volta il Dirigente Scolastico, in funzione della qualità e professionalità richiesta all'esperto/tutor potrà individuare dei requisiti di ammissibilità delle istanze di partecipazione in funzione proprio della specifica professionalità richiesta.

Si terrà conto come criterio ulteriore la conoscenza delle procedure di gestione delle piattaforme ministeriali.

In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione costituirà criterio prioritario di ammissibilità la presenza di protocolli di intesa, convenzioni, l'accreditamento all'albo MIM delle agenzie di formazione ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016.

In caso di selezione di professionalità interne sarà ritenuto **INDEROGABILE REQUISITO DI AMMISSIONE** alla selezione il mantenimento della condizione di **INTERNO** (ovverosia contrattualizzato alle dipendenze della istituzione scolastica che emette l'avviso) fino alla fine della durata dell'incarico aggiuntivo. Le istanze di partecipazione presentate da personale a TD che dovessero arrivare a scadenza naturale del contratto di lavoro **PRIMA** del termine previsto per la fine delle attività dell'incarico aggiuntivo saranno ritenute **PRIVE DEL REQUISITO DI AMMISSIONE** e non saranno ammesse alla selezione. In deroga a quanto sopra il Dirigente Scolastico potrà decidere di conferire comunque l'incarico fino al termine del contratto a TD, successivamente al quale la persona incaricata decadrà automaticamente dall'incarico aggiuntivo.

Il personale con incarico a TD che dovesse essere trasferito o assegnato d'ufficio ad altra istituzione scolastica, o comunque pubblica, in costanza di incarico aggiuntivo, potrà mantenere lo stesso previa autorizzazione del dirigente della nuova sede.

La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento seguirà l'iter di cui al successivo art. 5;

I titoli di cui all'elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo sono riportati nella griglia di valutazione allegata e possono anch'essi essere determinati al momento in funzione della tipologia di incarico.

I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al Consiglio di istituto.

ART. 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR

La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l'ordine e le modalità seguenti:

a) selezione esperto/tutor interno:

avviso interno pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica contenente le notizie di cui all'art. 3. All'avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenente le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per almeno n° 7 giorni

consecutivi. Qualora le caratteristiche del progetto lo richiedano la tempistica può essere ridotta a 5 giorni per esperti/tutor interni o in caso di constatata urgenza è possibile derogare a tale limite, previa adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati attraverso l'avviso stesso. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curricula in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 7 giorni, o in caso di constatata urgenza è possibile derogare a tale limite a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico.

Nell'eventualità che le candidature siano in numero inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali, distribuendoli tra gli aventi titolo che hanno presentato la candidatura, in parti uguali o comunque scorrendo la graduatoria, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S. In tal caso il D.S. provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i termini per i ricorsi.

Nel principio della rotazione e pari opportunità verrà data la precedenza a coloro che non risultino già assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo equivalente, ossia avente come oggetto la stessa figura professionale (esperto o tutor) e la stessa fonte di finanziamento.

Nel caso in cui non vi fossero disponibilità di figure professionali aventi diritto di precedenza, le professionalità richieste verranno selezionate, sempre in ordine di graduatoria, tra coloro che risultano già assegnatari per quanto esposto prima.

Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna si farà ricorso a personale esterno individuato ai seguenti comma.

In alternativa al punto a) sarà possibile affidare l'intero percorso formativo, data la sua complessità, a enti pubblici o agenzie di formazione senza previo riscontro di professionalità interne come previsto dalla successiva lettera c).

b) Selezione esperto/tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo:

In caso di assenza accertata dal D.S. tramite avviso o tramite valutazione dello stato di servizio del personale interno, si procederà, mediante avviso pubblico, pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica, contenente le notizie di cui all'art. 3. All'avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenente le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per n° 15 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni per esperti/tutor esterni, o in caso di constatata urgenza è possibile derogare a tale limite, previa adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati attraverso l'avviso stesso. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curricula in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica. Avverso le graduatorie saranno concessi ulteriori 7 giorni, o in caso di constatata urgenza è possibile derogare a

tale limite a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico. Nell'eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra gli aventi che hanno presentato candidatura in parti uguali, o comunque scorrendo la graduatoria, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S. In tal caso il D.S. provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i termini per i ricorsi.

c) Selezione esperto/tutor esterno attraverso affidamento diretto:

In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad esperti esterni, tutor esterni, Agenzie di Formazione, Enti pubblici o Enti del Terzo Settore, Università, associazioni, società di servizi, enti accreditati dal Miur, ecc. si procederà, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, attraverso pubblicazione di richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell'istituto,

In caso di manifestazione di interesse, o di richiesta di offerta la stessa dovrà contenere al minimo:

- la tipologia dell'incarico e l'attività prevista
- la durata
- il luogo
- Il numero di esperto/tutor richiesti
- Il numero di ore complessive
- La ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor
- il compenso dello specifico incarico da conferire
- l'importo complessivo messo a base d'asta per la formazione
- l'importo complessivo messo a base d'asta per l'eventuale materiale di consumo o spese generali legate all'attuazione del progetto
- l'indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri
- gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti
- gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione

In caso di manifestazione di interesse, in allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e delle eventuali dichiarazioni sui requisiti richiesti.

ART. 6 - REQUISITI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti due tabelle (A o B) di valutazione dei titoli. Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione

di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.). La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabelle (A o B) di valutazione dei titoli (a titolo esemplificativo):

TABELLA "A" DI VALUTAZIONE (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

	TITOLI	PUNTI
1	Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento affine a quella necessaria per l'incarico	
	Voto di laurea fino a 100	0.5
	- Voto di laurea da 101 a 105	1
	- Voto di laurea da 106 a 109	2
	- Voto di laurea da 110 a 110 e Lode	3
2	Diploma specifico II grado (in alternativa alla laurea per gli ITP)	
	Voto di diploma da 36 a 49 (voto in sessantesimi)	1
	Voto di diploma da 50 a 58 (voto in sessantesimi)	2
	Voto di diploma da 59 a 60 (voto in sessantesimi)	3
3	Dottorato di ricerca	3
4	Master /corsi di perfezionamento/specializzazione post lauream, coerenti con la tipologia di intervento (max n. 3)	
	- Titolo durata anni 2	2 (per ogni titolo)
	- Titolo durata anni 1	1 (per ogni titolo)
5	Certificazioni informatiche riconosciute (max. n. 1 titolo)	1

TABELLA “B” DI VALUTAZIONE (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

	TITOLI	PUNTI
1	Esperienza documentata e incarichi di responsabilità nell'ultimo triennio nell'ambito dei finanziamenti europei (max. 4 esp.)	0.5 (per ciascuna)

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano la minore età.

Si distinguono i seguenti casi:

A) Selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione PON MIM (FSE – FESR), POR e con il PNRR:

I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di autorizzazione. I compensi saranno, ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 02/08/2017, uguali per personale interno/esterno alla istituzione scolastica.

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Dlgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

L'IRAP a carico del committente, in caso di importi finanziati omnicomprensivi, come PON, POR etc, sarà direttamente scorporata dall'importo omnicomprensivo e versata dal committente.

B) *selezione di esperti e tutor per progetti finanziati dalla istituzione scolastica o con fondi diversi da quelli del Fondo Sociale Europeo (PON – POR – FESR) o dal PNRR*

I compensi massimi attribuibili per il personale interno all'istituzione scolastica o comunque reclutato presso altre istituzioni scolastiche in base all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 saranno quelli, in relazione all'incarico svolto, stabiliti dal CCNL SCUOLA. Per i contratti di lavoro autonomo, i massimali sono stabiliti in conformità al Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995, alla Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997 e alla nota 2/2009 del Ministero del lavoro.

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29

novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Dlgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n.

269 convertito in Legge 326/2003. L'IRAP è da considerare a carico del committente.

ART 6 – DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare

e, in tal caso, assume la responsabilità sugli alunni e in particolare tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge n. 312 del 11/07/1980, previa autorizzazione dei genitori. L'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o lettera di incarico.

Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati:

- L'oggetto della prestazione,
- I termini di inizio e conclusione della prestazione;
- Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e della contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del lavoratore e quelle a carico dell'amministrazione
- Le modalità di pagamento del corrispettivo;
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;

- assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003 Art. 7 e succ. modifiche (Impedimenti alla stipula del contratto)

I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 7 Dlgs. 165/2001 soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per:

- inesistenza di specifiche competenze professionali;
- Non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- Necessitano, per la loro complessità, al ricorso di una specifica professionalità esterna. Art. 8 (Incarichi a dipendenti pubblici)

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del DLgs n. 165/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato Dlgs. N.165/2001

ART. 8- AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 D.L. vo 30/3/2001, n. 165.

ART.9 -DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:
 - tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
 - disponibilità finanziarie programmate
2. Il compenso per attività d'insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
3. Può essere anche previsto un pagamento forfetario ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con i fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione. È fatto divieto di anticipare le somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto comunque denominato.

5. Misura dei compensi:

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento è così definito

PERSONALE INTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CCNL SCUOLA (PERSONALE DOCENTE)

TIPOLOGIA	IMPORTO ORARIO LORDO DIPENDENTE
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (RECUPERO)	€ 55,00
ATTIVITÀ' DI INSEGNAMENTO (NON RECUPERO)	€ 38,50
ATTIVITÀ DI NON INSEGNAMENTO	€ 19,25

CCNL SCUOLA (PERSONALE ATA)

TIPOLOGIA	IMPORTO ORARIO LORDO DIPENDENTE
DSGA	€ 20,35
AA	€ 15,95
AT	€ 15,95
CS	€ 13,75

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un

materiali, valutazione, monitoraggio	massimo di € 51.65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51.65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere

Circolare Ministero del lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti d'azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza triennale)	fino ad un massimo di €. 56,81
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti	fino ad un massimo di €. 46,48
Tutor	fino ad un massimo di €. 30,99

Art. 10 -PRESTAZIONI PARTICOLARI

Per manifestazioni particolari, limitate nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente (cosiddetto incarico *Intuitu Personae*).

L'incarico dovrà riguardare un'unica azione contrattuale anche se la stessa potrà essere svolta in più interventi.

Art. 11 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 comma 4 del Decreto n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art.12- MODIFICHE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

ART.13 -PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nelle apposite sezioni di Pubblicità Legale- Albo on – line e Regolamenti, “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni Generali, Atti Generali.

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.10.2025